



# PROVINCIA DI SAVONA

## ATTO DIRIGENZIALE DI AUTORIZZAZIONE

**SETTORE:** TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

**SERVIZIO:** AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

CLASSIFICA 010.003.008 FASCICOLO 000001/2011

**OGGETTO:** TITOLO IIIBIS DEL D.LGS 152/2006 E S.M.I. E L.R. 18/99 - DITTA "CARTIERA DI FERRANIA S.R.L. - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER L'IMPIANTO IPPC DESTINATO ALLA PRODUZIONE DI CARTA E CARTONI CON CAPACITA' DI PRODUZIONE SUPERIORE A 20 TONNELLATE AL GIORNO (PUNTO 6.1B DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE SECONDA DEL D.LGS 152/2006) SITO IN COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE (SV) - VIA DELLA LIBERTA' 57.

### IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**VISTA** la Legge Regionale 21 Giugno 1999, n° 18 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (in seguito A.I.A.).

**VISTA** la direttiva n. 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, che disciplina le modalità e le condizioni di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali IPPC.

**PRESO ATTO** che la direttiva succitata è stata recepita in Italia con il D.Lgs 4 agosto 1999 n. 372, per quanto concerne gli impianti esistenti definiti nell'art 2, comma 4 e per quelli definiti nell'art. 15 comma 1 di cui all'Allegato del medesimo decreto.

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n° 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento".

**VISTA** la legge 19 dicembre 2007 n. 243 di conversione in legge, con modificazioni del Decreto Legge 30 Ottobre 2007, n° 180 recante differimento di termini in materia di autorizzazione ambientale e norme transitorie.

**VISTO** il D.Lgs 29 giugno 2010, n. 128 che abroga il D.Lgs 59/2005 e che introduce nella Parte Seconda del D.Lgs 152/2006 il Titolo III-Bis "L'autorizzazione integrata ambientale";

**RILEVATO** che l'Autorizzazione Integrata Ambientale è il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti previsti nella direttiva e nel decreto sopraccitato, e che tale autorizzazione può valere per uno o più impianti o parti di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore.

**VISTA** la domanda presentata alla Provincia di Savona in data 15/11/2011 (prot. Provincia n° 82808 del 15/11/2011) dal Signor Massimo Carrara in qualità di gestore dell'impianto IPPC denominato Cartiera di Ferrania s.r.l. avente sede legale in comune di Pistoia (PT), via Franchetti, 11 e sede produttiva in comune di Cairo Montenotte (SV), frazione Ferrania, via della Libertà, 57 ai sensi del titolo III bis del D.Lgs. 152/06 intesa ad ottenere il rilascio dell'AIA per l'impianto di produzione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno (punto 6.1B dell'allegato VIII alla parte seconda del D.LGS 152/2006) sito in Comune di Cairo Montenotte (SV) – via della Libertà 57;

**VISTA** la comunicazione rilasciata ai sensi della Legge n°241/90 con nota n° 82928 del 16/11/2011 di avvio del procedimento a seguito della quale la ditta in oggetto ha dato seguito a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 29-quater del D.lgs. 152/06, relativamente alle procedure di "evidenza pubblica"

**CONSIDERATO** che non sono pervenute osservazioni dai soggetti interessati ai sensi del comma 4 dell'art. 29-quater del D.lgs. 152/06;

**VISTO** il verbale della conferenza dei servizi convocata in sede referente in data 22/12/2011 ai sensi del comma 5 dell'art. 29-quater del D.lgs. 152/06 (prot. Provincia n° 3333 del 17/01/2012)

**PRESO ATTO** delle integrazioni spontanee:

- (valutazione previsionale di impatto acustico) presentate dal gestore in data 25/11/2011 (prot. Provincia n° 85740 del 28/11/2011);
- (analisi previsionale delle ricadute al suolo delle emissioni in atmosfera) presentate dal gestore in data 09/12/2011 (prot. Provincia n° 89630 del 09/12/2011);
- (integrale aggiornamento dei documenti già presentati) presentate dal gestore in data 05/03/2012 (prot. Provincia n° 18072 del 05/03/2012);
- presentate in sede di conferenza dei servizi deliberante (prot. n° 20863 del 13/03/2012)

**VERIFICATO**, in particolare, che lo studio diffusionale presentato evidenzia che le ricadute al suolo degli ossidi di azoto derivanti dal nuovo insediamento, comportano un apporto trascurabile sia rispetto alle condizioni "ante operam" che al rispetto dei valori limiti normativi di qualità dell'aria;

**CONSIDERATO** che "Linee Guida" relative agli impianti di produzione carta emanate a sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs 372/99 prevedono il monitoraggio in continuo degli ossidi di azoto solo in caso di centrali termiche non alimentate a metano ovvero di potenza elevata, mentre per centrali termiche di potenza media - come nel caso della centrale termica prevista dalla Cartiera di Ferrania - è previsto il monitoraggio discontinuo;

**VISTA** la nota n° 15934 del 24/02/2012 con la quale la Ferrania Technologies S.p.A., al fine di favorire l'insediamento della Cartiera Ferrania S.r.l. e minimizzare - per quanto riguarda gli ossidi di azoto - il potenziale l'impatto ambientale della cartiera stessa, propone una riduzione del 10 % dei limiti in flusso di massa fissati per la propria centrale termica portandoli da 28 kg/h a 25,2 kg/h;

**RITENUTO**, in considerazione delle garanzie sopra elencate, non necessario attualmente prescrivere il monitoraggio in continuo degli NOx alle emissioni E1 ed E2;

**VISTO** il verbale della conferenza dei servizi convocata in seduta deliberante in data 13/03/2012. (prot. Provincia n° 20863 del 13/03/2012 dal quale risulta che : "... valutate le specifiche risultanze della Conferenza, tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in questa sede l'Amministrazione precedente dovrà rilasciare L'Autorizzazione Integrata Ambientale nei termini di legge";

**VISTI altresì:**

- l'articolo 107, D.Lgs. n. 267/00;
- il D.M 24/04/2008 e s.m, e la DGR 781 del 12/06/2009, relativi alle tariffe istruttorie;
- l'articolo 18, Regolamento interno sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'articolo 29 dello statuto provinciale in ordine alle funzioni dirigenziali;
- il capo III, articolo 7 e seguenti, Legge n. 241/90 e s.m. ed i., che impone la comunicazione dell'avvio del procedimento ai soggetti ivi previsti;
- gli articoli 5 e 6, Legge n. 241/90 e s. m. ed i. e l'articolo 8, Regolamento in materia di Procedimenti amministrativi, che riguardano il Responsabile del procedimento.

**DETERMINA**

1. di autorizzare ai sensi del titolo III bis del D.Lgs. 152/06 la Ditta "Cartiera di Ferrania s.r.l." avente sede legale in Comune di Pistoia (PT), via Franchetti n.11, e sede produttiva nel comune di Cairo Montenotte (SV) – frazione Ferrania , via della Libertà n.57.

Il presente provvedimento costituisce Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) per l'impianto per la produzione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno (punto 6.1B dell'allegato VIII alla parte seconda del D.LGS 152/2006) sito in Comune di Cairo Montenotte (SV) – via della Libertà 57.

Le premesse e gli allegati al presente provvedimento ne costituiscono parte integrante;

2. di stabilire che la validità del presente provvedimento è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni nonché di quelle contenute negli allegati D ed E, suscettibili di variazioni e/o integrazioni a seguito di verifiche e/o sopralluoghi:
  - a) Il gestore dell'impianto IPPC è tenuto a comunicare alla Provincia di Savona ogni modifica progettata dell'impianto, come definite dall'art. 5 comma 1, lettera l) del D.Lgs. 152/06; la Provincia di Savona, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'AIA ovvero se ritiene le modifiche progettate sostanziali ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera l bis) dello stesso decreto lo comunica entro 60 giorni al gestore, il quale, è tenuto a presentare una nuova domanda di autorizzazione. Decorso tale termine il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate;
  - b) Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro 30 giorni alla Provincia di Savona, anche nelle forme dell'autocertificazione;
  - c) Per il rinnovo della presente autorizzazione, almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare a questa Provincia una domanda, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29-ter, comma 1 del D.Lgs. 152/06.

Fino alla pronuncia da parte di questa Provincia in merito al rinnovo dell'AIA, il gestore continua l'attività sulla base della precedente AIA;

- d) A partire dalla data di esecutività del presente provvedimento il gestore, secondo le modalità e le frequenze previste dall'allegato E ("Piano di monitoraggio"), è tenuto ad effettuare i controlli delle emissioni del proprio impianto. I certificati analitici di detti controlli devono essere:
- i) mantenuti presso l'impianto ubicato in frazione Ferrania, via della Libertà n.57– Comune di Cairo Montenotte (SV) per almeno cinque anni a disposizione di chiunque abbia titolo a svolgere controlli in materia ambientale;
  - ii) trasmessi, anche in formato elettronico, alla Provincia di Savona ed al Comune di Cairo Montenotte, ARPAL – Dipartimento di Savona dove saranno conservati ed esposti al pubblico presso l'ufficio competente;
3. di stabilire che il presente provvedimento **sostituisce** ad ogni effetto le seguenti autorizzazioni :
- a) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera
  - b) Autorizzazione allo scarico ivi compresa l'approvazione del piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio di cui al Regolamento Regionale 4/2009
4. di stabilire che la presente Autorizzazione, ove necessario, costituisce autorizzazione ai fini idraulici ai sensi dell'art. 93 e seguenti del R.D. 25/07/1904 n° 523 e s.m.i. con le seguenti prescrizioni :
- a) le strutture dello scarico non dovranno in alcun modo interferire con il deflusso delle acque od occupare la sezione di deflusso del corso d'acqua;
  - b) il posizionamento del fondo scarico dovrà essere posto ad una quota superiore a quella del livello di piena della portata 200-ennale, con idoneo franco (almeno 50 cm) previsto dalla normativa; a tale fine dovranno essere effettuate le opportune verifiche idrauliche ai sensi della vigente normativa. Tali verifiche idrauliche dovranno peraltro essere validate dal competente Servizio Concessioni del Settore Difesa del Suolo e Tutela Ambientale;
  - c) in alternativa lo sbocco dello scarico dovrà essere dotato di una valvola di non ritorno (clapet o simile);
  - d) Inoltre, nel caso che la presente costituisca anche autorizzazione ai fini idraulici ai sensi dell'art. 93 e seguenti del R.D. 25/07/1904 n° 523 e s.m.i., per le occupazioni di aree demaniali del Fiume Bormida determinate dagli scarichi dovrà essere attivata, entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento autorizzativo finale, la procedura ordinaria mediante una richiesta di concessione al competente Servizio Concessioni del Settore Difesa del Suolo e Tutela Ambientale.
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni di cui all' art. 29 octies – comma 4 del D.Lgs. 152/06;
6. di stabilire che la presente A.I.A. ha validità di anni 5 (cinque) a partire dalla data di esecutività del presente provvedimento;
7. di stabilire che il mancato rispetto delle sopraccitate prescrizioni e/o di quanto previsto negli allegati D ed E al presente provvedimento, comporterà l'applicazione dei provvedimenti di cui

all'art. 29 decies, comma 9 del D.Lgs. N°152/06, nonché delle sanzioni previste all'art. 29-quattordices dello stesso decreto;

8. di stabilire che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento i seguenti n°5 Allegati così definiti:

- a) Allegato A: “Sezione informativa”
- b) Allegato B: “Sezione valutazione integrata ambientale – Inquadramento e descrizione dell’impianto”
- c) Allegato C: “Sezione emissioni”
- d) Allegato D: “Piano di adeguamento e Prescrizioni”
- e) Allegato E: “Piano di monitoraggio”

9. di nominare Responsabile del procedimento Marco Correggiari;

10. di notificare il presente atto a:

- a) CARTIERA DI FERRANIA s.r.l.- sede legale in Comune di Pistoia (PT), via Frachetti n.11;
- b) CARTIERA DI FERRANIA s.r.l.. - sede produttiva in Comune di Cairo Montenotte (SV), fraz. Ferrania, via della Libertà n.57.

11. di inviare altresì il presente atto a:

- a) Regione Liguria - Dipartimento Ambiente
- b) Comune di Cairo Montenotte;
- c) A.S.L. n° 2 del Savonese;
- d) A.R.P.A.L. – dipartimento provinciale di Savona;

12. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

13. di pubblicare il presente atto all’albo on line;

14. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R., ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dal ricevimento del provvedimento stesso;